

COMUNE DI PRE SAINT DIDIER

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2021

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Classificazioni

2.1 classificazione del Comune

2.2 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Art. 3 - Presupposto del canone

Art. 4 - Divieti

Art. 5 –Soggetto obbligato

Art. 6 – Le Tariffe

6.1 Determinazione delle tariffe annuali

6.2 Determinazione delle tariffe giornaliere

6.3 Determinazione del canone

Art. 7 – Esenzioni dal canone

Art. 8 – Rimborsi

Art. 9 – Funzionario Responsabile

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

TITOLO II - LE OCCUPAZIONI

CAPO I

Art. 11 – Tipi di occupazione

Art. 12 – Occupazioni d’urgenza

Art. 13 – Altre Occupazioni

Art. 14 – Tariffa per le occupazioni del sottosuolo

Art. 15 – Tariffa Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

CAPO II Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico

Art. 16 – Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

Art. 17 – Titolarità della concessione e subentro

Art. 18 – Rinnovo. Proroga. Rinuncia.

Art. 19 Modifica. Sospensione e revoca d'ufficio.

Art. 20 Decadenza ed estinzione della Concessione

Art. 21 – Occupazioni abusive

TITOLO III - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I

Art. 22 Tipologie di impianti pubblicitari. Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti

Art. 23 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

Art. 24 – Tipologie particolari

Art. 25 - Pubblicità mediante locandine

Art. 26 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Art. 27 - Pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico

Art. 28 - Pubblicità elettorale

Art. 29 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 30 - Riduzioni del canone

Art. 31 - Agevolazioni sull'imposta a seguito di lavori per la realizzazione di opere pubbliche

CAPO II Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie

Art. 32 - Istanze per i messaggi pubblicitari

Art. 33 - Istruttoria amministrativa

Art. 34 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

Art. 35 - Rinnovo, proroga e disdetta

Art. 36 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

Art 37 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

Art 38 - Rimozione della pubblicità

Art 39 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

Art 40- Il piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO IV – RISCOSSIONE. ACCERTAMENTI. SANZIONI

Art. 41 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Art 42 - Accertamento

Art. 43 - Penalità e sanzioni

Art. 44 - Interessi

Art 45 - Rimozione e tutela del demanio pubblico

Art 46 - Autotutela

Art 47 - Riscossione coattiva

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 48 – Finalità

Art. 49 – Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

Art. 50 - Riduzioni

Art. 51 - Esenzioni

Art. 52 – Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni

Art. 53 – Spazi commerciali per le affissioni

Art. 54 – Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 - Norme abrogate

Art. 56 - Norme finali

Art. 57 – Efficacia del Regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019, articolo 1, ai commi da 817 a 836, denominato «canone». Ai sensi del comma 816 dell'articolo 1, L. n. 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.
6. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni;

Art. 2 – Classificazioni

2.1. Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente di cui all'articolo 1, comma 826, della L. n. 160/2019, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2020 pari a 995 abitanti.

2.2. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, esclusivamente per le occupazioni, si basa sulle seguenti 3 categorie:

1^ Categoria **CAPOLUOGO E FRAZIONI PALLESIEUX E VERRAND**

2^ Categoria **RESTO DEL TERRITORIO**

3. Ai fini della determinazione del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie il territorio comunale è ricompreso in un'unica categoria.

Art. 3 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

3. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1. del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune; nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari la parte residua interessata dall'occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.

5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 4 – Divieti

OCCUPAZIONI AVENTI FINI COMMERCIALI, ESPOSITIVI, PUBBLICITARI

1. In considerazione della particolarità paesaggistica e ambientale del Comune di Pré Saint Didier si stabilisce che saranno vietate su tutto il territorio comunale le occupazioni temporanee e permanenti aventi fini commerciali (esposizioni, eventi pubblicitari, promozione di marchi, ecc...) fatte salve quelle riguardanti gli spazi antistanti o limitrofi alle attività (commerciali, di somministrazione, artigianali, ecc...) e ad esse strettamente correlate;
2. Fanno eccezione i dehors e le occupazioni relative ad esposizioni commerciali e/o manifestazioni pubblicitarie che siano patrocinata od organizzate dal Comune.
3. In deroga a quanto riportato al comma 1 è facoltà della Giunta comunale autorizzare tali occupazioni esclusivamente nel caso in cui il concessionario stipuli apposito accordo di sponsorizzazione o di altra utilità per l'Ente.
4. Il soggetto autorizzato non sarà escluso dall'obbligo del pagamento del canone e dal rispetto di ogni altra disposizione normativa.
5. Data l'importanza storica, culturale e sociale delle feste patronali delle frazioni, delle fiere e dei mercati, gli spazi abitualmente riservati a tali eventi non possono essere, se non espressamente motivati, concessi a terzi durante il periodo di svolgimento delle suddette iniziative.

Art. 5 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Art. 6 – Le tariffe

1. La delibera tariffaria, nonché i relativi coefficienti, è di competenza del Consiglio Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;

b) annuale: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

In sede di prima applicazione, e sino alla rideterminazione delle tariffe, ai fini della determinazione del canone nel caso di occupazione ad ore, la tariffa giornaliera verrà suddivisa in ore ed il computo avverrà sulla base delle ore effettive di occupazione (arrotondamento all'unità superiore in caso di frazioni orarie);

6.1 Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.

2. La tariffa standard annua di riferimento, comunque modificabile ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria, è quella indicata al comma 826 della stessa Legge. Ai soli fini dell'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, essa è determinata, per ciascuna delle categorie sopracitate (Art. 2, punto 2.2, 2), su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

6.2 Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera di riferimento, comunque modificabile ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019, è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Ai soli fini dell'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, essa è

determinata, per ciascuna delle categorie sopracitate (Art. 2, punto 2.2, 2), su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

6.3 Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale relativa alla specifica classe di strada od area per l'eventuale coefficiente di valutazione specificamente previsto e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera relativa alla specifica classe di strada od area per l'eventuale coefficiente di valutazione specificamente previsto e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

3. Per l'esposizione pubblicitaria temporanea che sia inferiore all'anno solare si applica per ogni mese o frazione, una tariffa, pari ad un decimo della tariffa annuale. Per le esposizioni di durata superiore ai tre mesi si applica la tariffa annuale. Il canone è calcolato moltiplicando, per ogni mese o frazione, la tariffa pari ad un decimo della tariffa annuale per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazione, per il numero di metri quadrati.

3. In entrambe le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per le esposizioni pubblicitarie, gli ulteriori e specifici criteri di calcolo previsti al Titolo III del Regolamento.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima area, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

8. Non si richiedono i canoni di importo inferiore ad € 2,00.

9. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore ai 30 gg. legate ad attività aventi scopo di lucro, ad eccezione di quelle effettuate dagli operatori del settore "spettacoli viaggianti", effettuate nei seguenti periodi:

- Natale (dal 1° dicembre al 6 gennaio)
- Pasqua (dalla domenica precedente la Pasqua e sino al Lunedì Santo)
- dal 1° al 31 agosto

le tariffe vengono maggiorate del 100%;

Art. 7 – Esenzioni dal canone

1. Sono esentati dal pagamento del canone i soggetti che pongano in essere le seguenti occupazioni per le quali non è prevista la presentazione di richiesta/comunicazione:

a) le occupazioni poste in essere da Associazioni, Comitati ed Enti pubblici o privati in relazione a manifestazioni che vengano organizzate in collaborazione con il Comune, in quanto già autorizzate con apposita deliberazione della Giunta comunale;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché non contengano pubblicità;

c) le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap;

d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

e) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; le mensole, vetrinette e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro;

h) le occupazioni con fioriere e piante ornamentali all'esterno dei negozi o abitazioni purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e non comportino pregiudizio alla normale viabilità pedonale e veicolare;

i) le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato su aree a ciò destinate (parcheggi a pagamento e non);

l) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

m) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, negli orari e nelle zone stabilite;

n) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

o) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

p) le occupazioni effettuate dagli artisti di strada e da coloro che esercitano mestieri girovaghi qualora l'occupazione non superi la durata di h. 4 e sia stata presentata al protocollo comunale specifica comunicazione per lo svolgimento dell'attività;

2. Sono esentati dal pagamento del canone, ma obbligati a presentare richiesta di occupazione in carta libera al fine di ottenere il rilascio della concessione in carta libera, i soggetti che pongano in essere le seguenti tipologie di occupazioni:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni effettuate dalle ONLUS ovvero da Associazioni o Enti pubblici o privati i quali, pur non costituendo delle ONLUS, svolgano attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, ricerca scientifica, tutela dei diritti civili, ecc... a condizione che:

1. la durata non sia superiore a giorni 7 comprensivi di un solo fine settimana;
2. l'occupazione da parte dello stesso soggetto avvenga una sola volta al mese e con un intervallo di almeno due settimane;
3. l'occupazione non sia concomitante con altre manifestazioni;

c) le occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici;

- d) le occupazioni con passi carrabili, intendendo come tali quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, o gli appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque le modifiche del piano stradale, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata ed i semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico sprovvisti di qualsiasi manufatto (cosiddetti "passi a raso");
- e) le occupazioni realizzate da un'impresa affidataria di lavori per conto dello Stato, Regioni o Comune;
- f) le occupazioni con seggiovie o funivie;
- g) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- h) le occupazioni promosse per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- i) le occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- j) le occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde con mezzi, scale o automezzi operativi, di durata non superiore a 6h.;
- k) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore a 6h.;
- l) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 h., promosse da Associazioni, Comitati ed Enti pubblici o privati in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
- m) le occupazioni permanenti realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi (rete idrica, fognaria, tubi del gas e similari) realizzate dagli utenti di tali servizi anche su acquedotti non pubblici e su bomboloni del gas;
- n) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamenti, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto carattere di pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;

Sono altresì esenti:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Art. 8 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.

2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 5,00 euro, al netto degli interessi maturati.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Art. 9 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

In caso di mancata, diversa designazione, il funzionario competente è il funzionario responsabile dell'entrata.

2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II - LE OCCUPAZIONI

CAPO I

Art. 11 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono di due tipi:

- **sono permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a 29 anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- **sono temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere oggetto di concessione per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 12 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria entro il 3° giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 13 - Altre occupazioni

13.1 Occupazioni con dehors da parte dei pubblici esercizi

NORME GENERALI

1. Si definiscono dehors, ai fini del presente regolamento, le strutture quali ad esempio sedie, tavolini e qualsiasi elemento mobile, che non comportino modifiche all'impianto urbano;
2. La messa in opera di dehors può essere richiesta dai titolari di esercizi pubblici così come definiti dalla L.R. n. 01/2006 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
3. Il posizionamento delle strutture per dehors su suolo pubblico deve essere frontistante l'affaccio su strada del pubblico esercizio;
4. Nel caso particolare di piazze o siti interessati da vincoli o di impossibilità legata a passaggi veicolari e pedonali è ammissibile un posizionamento diverso da concordare con l'Amministrazione comunale nel rispetto dei diritti di terzi;
5. L'eventuale richiesta di dehors invernali (1° ottobre – 30 aprile), nonché quelle di richieste permanenti, saranno consentite solo se, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, non recheranno intralcio alle operazioni di sgombero neve;
6. La superficie complessiva del dehors non deve superare quella del pubblico esercizio richiedente;
7. Le strutture per dehors nel loro insieme devono presentare caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale e adeguata coerenza con gli elementi di arredo urbano preesistenti. Tali strutture devono rispettare i seguenti requisiti:

- a. avere altezza proporzionata a quella delle aperture al piano terreno del fronte edificato interessato;
- b. una ridotta visibilità dell'eventuale copertura;
- c. le coperture, i paramenti e le strutture verticali devono avere il minimo impatto visivo e devono armonizzarsi il più possibile con l'ambiente circostante;
- d. altezza massima delle pedane tale da consentire il raccordo con il marciapiede;
- e. deve essere completamente asportabile;
- f. l'ancoraggio dovrà essere completamente asportabile e non dovrà risultare lesivo nei confronti della pavimentazione pubblica; il ripristino di eventuali danneggiamenti sarà a totale carico del concessionario;
- g. i materiali utilizzati devono essere durevoli e facilmente pulibili;
- h. i tavoli, le sedie e gli altri elementi di arredo devono essere omogenei, pulibili, facilmente rimovibili;
- i. gli impianti elettrici devono rispettare le norme di sicurezza imposte per i locali pubblici in materia di progettazione e certificati di conformità;
- j. l'installazione di eventuali corpi riscaldanti deve avvenire sempre a terra;
- k. la copertura invernale deve essere dimensionata per sopportare il carico della neve sulla base di idonea relazione di calcolo. La pendenza delle falde deve essere al massimo del 25% con inclinazione e conformazione tale da evitare lo scarico della neve sul suolo pubblico. Il titolare deve impegnarsi ad effettuare lo sgombero della neve nello spazio circostante la struttura stessa per una profondità di almeno due metri, onde evitare eventuali danni agli elementi portanti durante le operazioni di sgombero neve sul suolo pubblico;
- l. deve essere garantito il passaggio pedonale laddove normalmente previsto.

ISTRUTTORIA

Il dehors potrà essere posto in opera solamente quando il richiedente sarà in possesso dei titoli abilitativi di concessione occupazione suolo pubblico e autorizzazione all'installazione di dehors rilasciati rispettivamente dal Comune e dallo Sportello Unico degli Enti Locali al quale dovrà essere stata inoltrata preventivamente la relativa pratica.

DIVIETI

1. Sono vietate le occupazioni con dehors davanti a vetrine o accessi ad abitazioni, uffici o esercizi commerciali di terzi.
2. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico né la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica.

VIGILANZA SUGLI AVVENTORI

1. Il titolare di autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico al pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone;
2. Nel caso in cui si verificano situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazioni di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza ed al controllo, il Sindaco potrà adottare provvedimenti diretti alla limitazione degli orari di apertura.

13.2 Occupazioni per esposizione di merci.

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.
2. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

13.3 Occupazione con ponteggi installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico.

Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

13.4 Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base, ridotta ad un quarto, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

13.5 Mestieri girovaghi e artisti di strada

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici, qualora l'occupazione superi le 4 ore (art. 7, comma 1, lett. p), devono inoltrare istanza ai fini dell'ottenimento della concessione.
2. In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e degli eventuali allegati previsti.

13.6 Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio

dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

13.7 Occupazioni con intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando un importo pari a cinque volte la tariffa massima prevista.

Art. 14 – Tariffa per le occupazioni sottosuolo

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard (€ 30,00) è ridotta a un quarto.

2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 15 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma n. 831, L. n. 160/2019 per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari ad € 1,50 (comuni fino a 20.000 abitanti);

2. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può comunque essere inferiore ad € 800,00.

3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante PEC, entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al d. lgs. n. 82/2005.

CAPO II

Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico

Art. 16 – Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubblici deve presentare apposita istanza al fine di ottenere il provvedimento espresso di concessione.

2. La domanda, corredata da marca da bollo salvo i casi previsti dal presente regolamento, debitamente sottoscritta, deve essere presentata almeno 30 gg. prima della data di inizio dell'occupazione e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la destinazione d'uso. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio

3. Il termine per la conclusione del procedimento, salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, è quello stabilito dalla L. 241/90. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge.;

4. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

5. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso.

6. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda. La comunicazione inviata al richiedente in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Il responsabile del procedimento provvede a richiedere i pareri tecnici agli uffici competenti.

8. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

10. Le concessioni devono essere ritirate presso gli sportelli di competenza dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

11. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

12. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

13. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

Art. 17 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;

b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;

d) versare il canone alle scadenze previste;

e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

f) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.

3. Il subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente il subentro è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi del Regolamento.

7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario si applicano le seguenti disposizioni:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende da causa imputabile al concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione a dimostrazione che l'occupazione è effettivamente cessata si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 18.

Art. 18 – Rinnovo. Proroga. Rinuncia.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è valido per il periodo indicato dallo stesso.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza con le stesse modalità previste dall'art. 16 del Regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
4. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
5. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.
6. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 19 Modifica. Sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di

fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso, tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 20 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione, nel rispetto ed alle condizioni della procedura di cui al comma 2:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

b) l'uso improprio del suolo pubblico o l'uso diverso da quello oggetto di concessione;

c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;

d) il mancato pagamento del canone dovuto;

e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni, per le concessioni permanenti, e 15 giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, si procederà con la comunicazione delle contestazioni al concessionario prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per regolarizzare la sua posizione o produrre idonee giustificazioni. Il mancato riscontro da parte del concessionario comporterà automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

4. La concessione si estingue comunque per risoluzione di diritto in caso di grave inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art. 21 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;

d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;

e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. La rimozione degli impianti od opere abusive è disciplinata dall'articolo 45 del presente Regolamento.

3. Rimangono fermi gli obblighi di pagamento del canone ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett.a).

TITOLO III - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I

Art. 22 Tipologie di impianti pubblicitari. Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti

1. I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

a) mezzi destinati alla pubblicità esterna;

b) mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni;

2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento di cui al comma 1 lettera a), sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

3. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

4. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

5. Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

6. I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale o contrarie all'ordine pubblico.

7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Art. 23 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità.

1. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

a) l'articolo 23 D.Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

a) l'articolo 23, comma 2 D.Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'articolo 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24 - Tipologie particolari

- La pubblicità negli ascensori adibiti ad uso pubblico è ammessa con l'osservanza delle disposizioni contenute nella L. 14.07.1993, n. 235, ove non in contrasto con la L. n. 160/19 art. 1 cc 816-835 e 847.

- Pubblicità fonica effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è ammessa all'interno degli impianti sportivi e, previa autorizzazione, su suolo pubblico solo se finalizzata alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, fatti salvi i messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Ai fini di cui all'articolo 155 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

Fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

All'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17.00 alle ore 19,00, esclusi i giorni festivi ed il periodo dal 1° al 4 novembre compresi, di ogni anno.

E' vietata nelle "aree particolarmente protette" indicate come tali dal "Piano di classificazione acustica del territorio comunale" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 28/04/2014 e s.m.e i.

28.2.5 Il livello sonoro non deve superare i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di apposita istanza all'Ufficio competente, prima dell'effettivo inizio dell'attività e deve contenere l'indicazione di ogni veicolo o mezzo utilizzato per lo svolgimento dell'attività, l'iniziativa specifica che si intende promuovere, la durata, il luogo o il percorso e, in allegato, la relazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 11 della L.R. 9/2006.

In occasione di particolari eventi di natura eccezionale la Giunta Comunale può concedere motivate deroghe a quanto previsto dai commi precedenti.

La pubblicità mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- a) È vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) È consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- c) È vietata la consegna diretta alle persone nelle pubbliche vie.

Il pagamento dell'imposta vale come titolo autorizzativo.

Art. 25 - Pubblicità mediante locandine

1. E' consentita l'esposizione di locandine esclusivamente sulle vetrine e all'interno dei locali aperti al pubblico.

2. Il pagamento dell'imposta vale come titolo autorizzativo.

3. Sulle locandine deve essere posto un timbro dal Gestore recante la data di scadenza entro la quale le locandine stesse andranno rimosse e l'indicazione della categoria normale o speciale.

4. Ai fini di una razionalizzazione dell'attività, in periodi di elevata richiesta, il Funzionario Responsabile può stabilire la durata e i quantitativi massimi che possono essere richiesti in ogni commissione.

Art. 26 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata con veicoli in genere è disciplinata dagli articoli 23 del D.Lgs n. 285/1992 e s.m.e i. (C.d.S.) Essa è consentita con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 57 del D.P.R. 495/92 e dal Regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992, l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto al successivo comma 6, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del C.d.S..

3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità:

a. per veicoli adibiti ad uso pubblico s'intendono:

- servizio di noleggio con conducente (articolo 82, comma 5, lettera b. del C.d.S.);
- servizio di piazza-taxi per trasporto di persone (art. 82, comma 5, lettera b. del C.d.S.);

b. per veicoli adibiti a servizio di linea interurbana s'intendono i servizi di linea per trasporto di persone (articolo 82, comma 5, lettera c. del C.d.S.) o di cose (articolo 82, comma 5, lettera e. del C.d.S.).

c. per veicoli adibiti ad uso privato s'intendono:

- veicoli ad uso proprio;
- veicoli ad uso di terzi di cui all'art. 82 comma 5 lettera a. (locazione senza conducente) e lettera d (servizio di trasporto di cose per conto terzi).

4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o su veicoli disponibili in virtù di contratti di leasing o di noleggio, l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio che contraddistingue il bene o il servizio, nonché il segno distintivo dell'impresa, della ragione sociale (sia per esteso che sotto forma di sigla), dell'indirizzo, del sito web, dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono, del numero di fax e simili purché l'iscrizione non sia apposta più di due volte sul veicolo.

5. E' ammessa la pubblicità effettuata a mezzo di veicoli ad uso speciale destinati ed attrezzati a mostra pubblicitaria (cd. Vele pubblicitarie), se immatricolati per uso di terzi mediante locazione senza conducente. La suddetta forma di pubblicità può essere svolta sulla sede stradale e sulle rispettive pertinenze, esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti e può avvenire esclusivamente con veicolo in movimento.

Su detti veicoli, se in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta, in modo tale che sia privata di efficacia, salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta Comunale per particolari eventi di natura eccezionale.

6. Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992 la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita:

- sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea;
- sui veicoli adibiti al servizio taxi.

7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

8. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

9. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 27 Pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico

1. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

Art. 28 - Pubblicità elettorale

1. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni di legge in materia di procedimenti elettorali.

Art. 29 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

6. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione nei pubblici esercizi di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito

7. Per la pubblicità fonica il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

8. La superficie imponibile da prendere a base per il calcolo del canone deve essere quella relativa all'intera installazione pubblicitaria, comprensiva quindi anche della parte non coperta dal marchio, solo se questo ultimo abbia, per dimensione, forma e colori ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria, ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario.

9. La superficie imponibile del mezzo pubblicitario è data e definita dal titolo abilitativo, al netto di ogni elemento accessorio. Non ha effetto l'eventuale diminuzione della superficie geometrica eseguita dal titolare successivamente all'installazione dell'impianto pubblicitario e senza il consenso del Comune. L'eventuale aumento della superficie geometrica eseguita dal titolare senza il consenso del Comune obbliga, viceversa, al pagamento dei maggiori tributi e delle altre somme per l'ulteriore spazio pubblicitario utilizzato ed occupato. Rimane salvo, in ogni caso, il potere del Comune dell'intervento repressivo e ripristinatorio.

10. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata viene applicata una maggiorazione del 100% della tariffa base.

11. Le esposizioni pubblicitarie e le insegne con superficie superiore a 5,5 mq. e fino a 8,5 mq., la tariffa deliberata è maggiorata del 50%; oltre gli 8,5 mq. la tariffa deliberata è maggiorata del 100%;

12. Le esposizioni pubblicitarie temporanee effettuate con striscioni che attraversano strade o piazze, la tariffa è applicata per ogni 15 giorni o frazione di esso;

13. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni; nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari la parte residua interessata dall'occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.

Art. 30 - Riduzioni del canone

1. La tariffa base del canone è ridotta alla metà:

- a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Al fine di beneficiare della riduzione, i soggetti di cui alla lettera a. del comma 1, devono autocertificare l'assenza di finalità di lucro, fornendo gli estremi della registrazione dello statuto.

Per la pubblicità di cui alla lettera b. del comma 1, viene accordata la riduzione solamente con la contemporanea sussistenza dei requisiti enunciati. Ai fini dell'applicazione della riduzione è necessario presentare l'atto formale dell'Amministrazione attestante il patrocinio o la partecipazione dell'Ente Pubblico Territoriale.

Se il messaggio contiene la sponsorizzazione di un soggetto che ha scopo di lucro, non può essere riconosciuta la riduzione d'imposta.

Art. 31 - Agevolazioni sull'imposta a seguito di lavori per la realizzazione di opere pubbliche

1. I titolari di attività commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, di durata superiore a sei mesi, beneficiano della riduzione del 90% dell'imposta dovuta, relativamente agli impianti pubblicitari posizionati nelle vie interessate dai suddetti lavori prima dell'inizio dei lavori stessi. Per ottenere il rimborso relativo alla riduzione gli interessati devono presentare istanza entro non oltre 60 giorni dal termine dei lavori, specificando i dati identificativi, la tipologia dell'attività e presentando copia della ricevuta di versamento dell'imposta. Entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza il comune provvederà al rimborso.

2. Alla Giunta Comunale è demandata l'individuazione delle Vie rientranti nell'ambito dell'agevolazione, a seguito di Ordinanza del Sindaco che dispone la chiusura della circolazione nelle predette località.

CAPO II

Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie

Art. 32 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel Regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite all'Ufficio competente.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

6. La domanda deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre e la relativa descrizione grafica e/o planimetrica;

d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.

e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Art. 33 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di specifici pareri, di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria. Si applicano comunque le condizioni e termini previsti dall'articolo 41.
6. Salvo quanto altrimenti previsto dall'articolo 41, qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Salvo quanto previsto dal comma 6 l'eventuale diniego deve essere espresso e motivato e comunicato all'istante, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
8. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
9. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, salvo i casi speciali previsti dal Regolamento, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

10. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

11. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

12. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

14. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 34 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;

b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;

g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 32 e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. - 35 Rinnovo. Proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del presente regolamento
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
5. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. E' concessa la proroga per i tempi strettamente necessari direttamente connessi alle ragioni eccezionali che la giustificano.
6. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini della determinazione del canone.
7. In caso di rinuncia all'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 ove compatibili.

Art. 36 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 37 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario, o l'uso diverso da quello oggetto dell'autorizzazione;

c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

2. La dichiarazione di decadenza è soggetta alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 36 con riferimento all'autorizzazione.

3. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

5. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

6. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione.

7. È motivo di decadenza il mancato mantenimento dello stato di buona manutenzione e delle condizioni di sicurezza dell'impianto.

Art. 38 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione

integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

3. Si applicano, ove ne sussistano le condizioni, le previsioni di cui all'articolo 43.

Art. 39 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede ai sensi dell'articolo 43 alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.

2. Si applicano in quanto compatibili con le disposizioni della L. n. 160/19 le norme di cui all'art. 7 LR n. 1/1956.

Art. 40 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 2010.

TITOLO IV - RISCOSSIONE. ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 41 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee e permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone superi € 800,00 l'importo verrà suddiviso in due rate aventi scadenza al 30 aprile ed al 31 luglio;

2. Per le esposizioni pubblicitarie:

- per le temporanee il pagamento del canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

- per le permanenti il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31/01. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Qualora l'importo superi € 800,00, l'importo verrà suddiviso in n. 2 rate, aventi scadenza al 31 gennaio e 31 luglio.

3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un Concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 42 - Accertamento

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Si applicano all'accertamento dell'entrata le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle entrate in materia di accertamento. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alla riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni dovuti non versati alle scadenze e all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e ss., legge 160/2019.

Art. 43 - Penalità e sanzioni

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai trenta giorni, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore ad euro 25,00 né maggiore ad euro 500,00, nel rispetto della Legge n.689 del 1981 e nella misura fissata dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Oltre alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano comunque le diverse sanzioni altrimenti disposte dal Regolamento per casi specifici.

Art. 44 - Interessi

Alla riscossione, all'accertamento, alla sospensione ed alla dilazione del pagamento, così come al rimborso del canone, si applica il tasso di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 1284 del Codice Civile.

Art. 45 – Rimozione e tutela del demanio e patrimonio pubblico

1. Per la rimozione delle occupazioni abusive e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone il responsabile del procedimento, previa redazione di processo verbale di constatazione, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore contestualmente al processo verbale l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore, di regola, a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino

dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 16, L. n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco per le strade urbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

3. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

4. Il Comune può comunque procedere, anche indipendentemente dalle condizioni di cui al comma precedente, alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

5. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

6. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

7. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

8. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77 in caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni.

9. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o dal Regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 46 - Autotutela

1. L'istituto dell'autotutela è regolato dalle relative norme di cui al regolamento sugli Strumenti Deflattivi del Contenzioso.

Art. 47 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, sia a titolo di canone sia a titolo di sanzioni, indennità o interessi, alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 e ss. dell'articolo 1 della Legge 160/2019 ed applicando le disposizioni di cui al Regolamento Generale delle Entrate.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 48 – Finalità

Il servizio delle Pubbliche Affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del gestore, in appositi impianti a ciò destianti, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanze economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 49 - Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.

2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista dall'articolo 1, comma 827, della legge

27 dicembre 2019, n. 160 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.

3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.

4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.

6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono approvati con deliberazione di Consiglio Comunale.

Art. 50 - Riduzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 51 - Esenzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni non è dovuta per le seguenti fattispecie:

- a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

Art. 52 - Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni

1. Gli impianti pubblici da destinare alle affissioni pubbliche sono suddivisi nelle seguenti percentuali:

- a) spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica: 40%;
- b) spazi per affissioni di natura commerciale: 60%;

Art. 53 - Spazi commerciali per le affissioni

1. Gli spazi di cui all'articolo 52, comma 1, lett. b), dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici, soddisfacenti in maniera completa le esigenze del settore.

Art. 54 - Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni

1. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento del canone, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.

2. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,82. Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale (affissioni funebri e di enti senza fine di lucro), se la cui affissione è richiesta entro le 24 ore da quando è stata commissionata (termine massimo di esecuzione del servizio di affissioni con carattere di urgenza); tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme primarie e regolamentari con esso contrastanti.

Art. 56 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 160/2019 e successive modificazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del d.lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
4. Rimangono ferme le norme regionali in materia di esercizio associato delle funzioni comunali disposte dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, in particolare agli articoli 4, 8 e 16, nonché le correlate disposizioni applicative portate dalle convenzioni regolatrici stipulate ai sensi dell'articolo 104 della citata l.r. 54/1998 e dall'articolo 20 della citata l.r. 6/2014.

Art. 57 – Efficacia del regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2021**, in conformità a quanto disposto dall'articolo 107, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, con termine prorogato con decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, nonché dall'articolo 151, comma 1 D. Legislativo 267/2000 (T.U.E.L).